CONTRIBUTI INPGI 2020

01. NOZIONE

L'**INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani**, con le circolari:

n. 1 del 30 gennaio 2020;
n. 2 del 30 gennaio 2020;
n. 3 del 27 febbraio 2020;

del servizio entrate contributive, comunica l'importo dei valori minimi e massimi retributibi e contributivi, la rateazione, le retribuzioni convenzionali, la contribuzione volontaria e tutte le notizie necessarie per lavoratori dipendenti, co.co.co e gestione separata.

In questa Scheda elenchiamo **le disposizioni delle richiamate Circolari**.

02. CIRCOLARE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2020

A) GESTIONE SOSTITUTIVA DELL'AGO (LAVORO SUBORDINATO) – VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2020;

A seguito della variazione, comunicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2018 ed il 2019 nella misura del + 0,5% i minimali retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2020 risultano determinati in euro:

euro 48,98 giornalieri,
pari a **Euro 1.273,00** mensili.

Le disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).

L'obbligo del rispetto dei trattamenti **compete anche ai datori di lavoro non aderenti** alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali

Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG. Limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale il contratto di riferimento è quello stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall'art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente), nonché la figura del "collaboratore di redazione" prevista dal CNLG USPI/FNSI - che non sono legati alla presenza quotidiana ed al rispetto di turni ed orario di lavoro - le contribuzioni dovute all'INPGI, fatti salvi i casi di assunzione o cessazione in corso di mese, non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza - le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.

L'INPGI comunica che, relativamente all'anno 2020, **la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1%** (*posta a carico del dipendent*e), non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario sul quale è determinata, resta confermata in **46.184,00 euro** (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile - art. 7 Regolamento INPGI). L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a **Euro 3.849,00.**

Il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d'anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Per quanto riguarda **l'INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE** l'autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell'indennità economica

rientra nelle competenze dell'INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l'INPGI.

Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l'anno 2020, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell'aliquota contributiva IVS dell'INPGI, pari nel 2020 al 33,00% della retribuzione imponibile):

Valori massimi dell'indennità

Anno	Importo Complessivo Annuo (indennità + IVS)	Importo massimo annuo della retribuzione figurativa	Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg)
2020	**48.737,86**	**36.645,01**	**100,40**

Il Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che per le anzianità contributive **acquisite a decorrere dal 1/01/2017** trovi **applicazione il sistema di calcolo contributivo** di cui all'art. 1 della legge agosto 1995, n. 335.

In base a tale normativa, **per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all'Istituto a far data dal 1 gennaio 2017**, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile che per l'anno 2020 risulta pari a 103.055,49 euro, arrotondato a **103.055,00 euro.**

L'istiuto ricorda che il massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.

E ricorda che:

- il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell'anno;
- in presenza di più rapporti di lavoro, successivi l'uno all'altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell'anno;

- nel caso in cui il giornalista nel corso dell'anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata INPGI (o INPS), ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.

Ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell'anno 2020 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a **206,23 euro** (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1 gennaio 2020). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.

MINIMALE RETRIBUTIVO AI SOLI FINI DELL'ACCREDITO CONTRIBUTIVO				
ANNO	**Importo mensile del trattamento minimo (su 13 mensilità)**	**Percentuale di ragguaglio della pensione**	**Minimale retributivo settimanale**	**Minimale retributivo annuo**
2019	513,01	40 %	**205,20**	10.670,40
2020	515,58	40 %	**206,23**	10.724,01

B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

A tale scopo, per l'anno 2020 si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a **46.488,00 euro**, purché la durata del rateizzo **sia limitata a massimo 12 mesi**.

Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.

C) Retribuzioni Convenzionali per i giornalisti operanti all'estero in Paesi non convenzionati

Sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. **Per l'anno 2020**, i valori retributivi sono i seguenti:

ANNO	Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
	DA	A		
2020	0	3.944,46	I	**3.944,46**
	3.944,47	5.341,84	II	**5.341,84**
	5.341,85	6.739,22	III	**6.739,22**
	6.739,23	8.136,59	IV	**8.136,59**
	8.136,60	IN POI	V	**9.533,98**

I valori convenzionali mensili sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.

Ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato - dividendolo per dodici - il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.

Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali **non riguarda**:

- i giornalisti operanti nell'ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea), per i quali in materia di sicurezza sociale si applicano i Regolamenti (CE) n. 884/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che, oltre all'Italia, fanno parte dell'Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Romania e Ungheria;
- i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e in Svizzera, per i quali operano i suddetti Regolamenti di sicurezza sociale europei;
- per le assicurazioni oggetto di convenzione, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati all'Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex-Jugoslavia (limitatamente a Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela e Vaticano.

D) Contribuzione volontaria

La contribuzione volontaria deve essere adeguata ad inizio anno in base all'indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti.

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per **l'anno 2020**, gli importi minimi dovuti sono, quindi, pari a **900,00 euro** mensili.

Ai fini dell'utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell'anno 2020, è necessario procedere all'aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione "notizie per le aziende" del sito internet dell'Istituto www.inpgi.it entro il 7/02/2020.

02. CIRCOLARE N. 2 DEL 30 GENNAIO 2020

A) GESTIONE SEPARATA (Lavoro Autonomo svolto sotto forma di co.co.co.) - valori minimi e massimali retributivi e contributivi

L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2020 sono confermate nelle seguenti misure:

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2020	26,00%	2,00 %	**28,00%**	18,67 %	9,33 %

L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2020	17,00%	0,00 %	**17,00%**	11,33 %	5,67 %

Si ricorda che le predette aliquote ridotte, oltre ai titolari di trattamenti pensionistici, sono applicabili solo ed esclusivamente ai soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria.

A tal fine, si fa presente che non assume rilievo il fatto che il giornalista possa risultare già assicurato alla Gestione separata dell'INPGI per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o attività libero professionale. Pertanto, nel caso in cui un giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni

giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è **fissata dal 1/01/2020 al 4%**.

Il **premio assicurativo contro gli infortuni** - posto interamente a carico del committente – per l'anno 2020 è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a **6,00 euro mensili** per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni. Al riguardo, si rimanda alle disposizioni di cui alla Circolare INPGI n. 8 del 31/10/2019.

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta **nel limite del massimale annuo imponibile** di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l'anno 2020 è fissato in **103.055,00 euro.**

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione Previdenziale separata INPGI. Ai fini del rispetto del predetto massimale imponibile non si tiene conto, invece, di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestione previdenziali.

L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa **è basato sul minimale di reddito** che per l'anno 2020 è determinato in **15.953,00 euro.**

Pertanto, nel caso in cui - alla fine dell'anno - il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.

B) Rateazione debiti contributivi

Per l'anno 2020 - si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a **46.488,00 euro**, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.

Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.

Ai fini dell'utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell'anno 2020, è necessario procedere all'aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione "notizie per le aziende" del sito internet dell'Istituto www.inpgi.it entro il 7/02/2020.

03. CIRCOLARE N. 3 DEL 27 FEBBRAIO 2020

A) Gestione Separata INPGI (Liberi Professionisti) – contributi minimi 2020

A seguito delle variazioni introdotte, il **contributo soggettivo** a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) è rideterminato - a decorrere dal 1/01/2020 - nella misura del **12% del reddito netto.**

Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al **14 per cento**.

Sempre con l'intento di incrementare i montanti contributivi e conseguentemente le relative prestazioni pensionistiche, il **contributo integrativo**, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, a decorrere **dal 1/01/2020** è stato elevato **dal 2 al 4 per cento del reddito lordo**.

Metà dell'incremento intervenuto nella misura del contributo integrativo sarà attribuito al giornalista, incrementando così il montante contributivo utile ai fini pensionistici e l'altra

metà sarà utilizzata per il finanziamento di programmi di natura assistenziale a favore degli iscritti alla Gestione separata.

I contributi minimi a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) accertata dall'ISTAT, per l'anno 2020 (rapporto 2018-2019), nella misura dell' 0,5 per cento sono i seguenti:

TIPO CONTRIBUTO	Contributo minimo ordinario	Contributo minimo ridotto (per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)	Contributo minimo ridotto (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento	2.143,67	1.071,83	2.143,67
Contributo Soggettivo (12%)	257,24	128,62	128,62
Contributo Integrativo (4%)	85,75	42,87	85,75
Contributo di maternità	26,91	26,910	26,91
Totale contributo minimo 2020	**369,90**	**198,40**	**241,28**

I predetti contributi minimi dovranno essere versati entro il 31/07/2020.

Si ricorda che l'art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un'anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l'eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari

di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 **(per il 2020 pari a 15.953,00 euro)**. Di conseguenza, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell'anno successivo, comporterà l'attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.

- MASSIMALE IMPONIBILE GESTIONE SEPARATA

Con riferimento al massimale, per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Tale massimale, per l'anno 2020 è fissato in **103.055,00 euro**. Si ricorda, invece, che il contributo integrativo (dal 2020 nella misura del 4%) è dovuto sull'intero reddito lordo, alche oltre il predetto massimale.

I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) sono tenuti ogni anno a presentare all'INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell'anno precedente, da inviare all'INPGI esclusivamente in via telematica.

A decorrere dall'anno 2020 (redditi 2019), al fine di uniformare la scadenza degli adempimenti INPGI con quella relativa agli adempimenti fiscali, la predetta comunicazione reddituale dovrà essere effettuata entro il **30 settembre** (non più entro il 31 luglio).

B) LIQUIDAZIONE UNA TANTUM ex art. 28 del Regolamento

L'art. 28 del vigente Regolamento, tra le varie prestazioni, prevede la facoltà di ottenere una indennità "una tantum", pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali a favore:

- degli iscritti che al compimento dell'età pensionabile (attualmente 66 anni) cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla Gestione Separata senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione;
- dei superstiti, indicati all'art. 26, di giornalisti deceduti che non abbiano maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti.

A decorrere dall'11 ottobre 2019, oltre ai giornalisti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione all'INPGI di contribuzioni versate in altre Gestioni previdenziali ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, **sono esclusi** dalla facoltà di richiesta della prestazione una-tantum **anche** quei giornalisti che abbiano maturato presso la Gestione separata una posizione tale da consentire l'ottenimento di una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell'assegno sociale.

C) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPGI prevede, all'art. 16, che la contribuzione volontaria **in misura pari al contributo soggettivo obbligatorio**, **maggiorato del contributo integrativo**.

Tale contributo è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat, che per l'anno 2020 è risultato pari allo 0,5%.

Per i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l'importo del contributo volontario è determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, **l'aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%**.

Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito pari a quello previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (**pari a 15.953 euro**). Di conseguenza, per l'anno 2020, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a **345,65 euro** mensili.

Per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all'importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell'ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell'anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a **1.914,36 euro** annui. In caso contrario, in assenza di

integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all'importo del contributo effettivamente versato.

D)	**Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono cariche di AMMINISTRATORE LOCALE ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 - Adempimenti contributivi**

I lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato.

Si precisa che - a seguito del pronunciamento di alcune sezioni regionali della Corte dei conti (per prima quella della Basilicata, seguita poi, da Lombardia, Liguria e Piemonte), nonché del conforme parere reso dal Ministero dell'Interno in data 9/04/2014 (parere n.15900/TU/086 del 9 aprile 2014) – "*l'art. 86, secondo comma, TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall'attività lavorativa; circostanza che il lavoratore autonomo ha l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale*".

Di conseguenza, il giornalista che in ragione della carica di Amministratore locale non abbia sospeso lo svolgimento dell'attività professionale dovrà provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale separata dell'INPGI.

Nei casi in cui, invece, il giornalista per l'espletamento della carica di amministratore abbia sospeso lo svolgimento dell'attività professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta alla Gestione separata dell'INPGI è posto a carico dell'Amministrazione locale.

A tal fine si segnala che il reddito minimo di riferimento per il calcolo delle quote di contribuzione forfetarie utili per la copertura assicurativa annua, **è pari a 15.953,00** euro. Di conseguenza, le corrispondenti quote di contribuzione sono le seguenti:

A) Giornalisti che abbiano sospeso lo svolgimento di attività autonoma (Partita IVA, Ritenuta d'acconto, cessione diritto d'autore, Società tra Professionisti).

TIPO CONTRIBUTO	Contributo minimo ordinario	Contributo minimo ridotto (per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Reddito minimo di riferimento	15.953,00	15.953,00
Contributo Soggettivo	257,24	128,62
Contributo Integrativo	85,75	42,87
Contributo di maternità	26,91	26,91
Contributo aggiuntivo	1.657,12	1.828,62
Totale contributo annuo 2020	**2.027,02**	**2.027,02**

B) Giornalisti che abbiano sospeso lo svolgimento di attività autonoma mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati).

TIPO CONTRIBUTO	Contributo minimo ordinario
Reddito Minimo Annuo	15.953,00
Contributo IVS (26%)	4.147,78
Contributo Prestazioni temporanee (2,00%)	319,06
Totale contributo annuo 2020	**4.466,84**

A tal fine, le Amministrazioni interessate potranno effettuare - **entro il 31/12/2020** - il versamento delle quote contributive dovute mediante bonifico bancario, sul conto intestato all'INPGI ed acceso presso l'Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: **IT 24 W 05696 03200 000020000X28**.

Al fine di una corretta imputazione dei versamenti effettuati è indispensabile che nella causale del bonifico siano indicati i seguenti dati del giornalista: "**2020 - Nome e Cognome - data di nascita – Dlgs 267/2000**". In ogni caso, al fine di evitare disguidi, si chiede di inviare - anche a mezzo fax 068578264 o PEC contributi@inpgi.legalmail.it - una comunicazione di avvenuto versamento, con i dati identificativi del giornalista interessato.

Per il versamento del contributo in oggetto, Le Amministrazioni interessate – in alternativa al bonifico bancario - potranno utilizzare anche il Modello F24-EP sul quale dovranno:

- nel campo "Sezione" indicare il valore "**P**" che identifica l'INPGI;
- nel campo "Codice tributo/causale" indicare la "**G267**";
- nel campo "Codice" non indicare nulla;
- nel campo "Estremi identificativi" indicare il codice: "**22222**"
- nel campo "Riferimento A" indicare: "**0001**";
- nel campo "Riferimento B" indicare "**2020**"
- nel campo "Importi a debito versati" indicare l'importo versato.

Nel caso in cui per il pagamento sia utilizzato il modello F24-EP è necessario che l'Amministrazione interessata comunichi all'INPGI (Fax 06 8578264 o PEC: contributi@inpgi.legalmail.it) il nominativo del giornalista per il quale si è provveduto al versamento.

Si ricorda che i giornalisti per i quali l'Amministrazione locale abbia provveduto al versamento della contribuzione minima - ancorché abbiano sospeso l'attività professionale - sono, comunque, tenuti all'invio della comunicazione reddituale all'INPGI, da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre di ogni anno, ed al pagamento - entro i termini previsti - delle contribuzioni a saldo, connesse all'eventuale reddito professionale conseguito in periodi dell'anno diversi da quelli oggetto di sospensione dell'attività.